



COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di COSENZA)

(Largo Municipio n°1 – 87047 San Pietro in G. -CS - Tel. 0984/472511 - Fax 0984/472147) – C.F. 80004710788 – P.I. 01040920785)

**REGOLAMENTO DEI PASSI
CARRABILI**

(Art. 22, 26 e 27 del codice della strada Art. 46 del relativo regolamento di
esecuzione)

REGOLAMENTO DEI PASSI CARRABILI

(Art. 22, 26 e 27 del codice della strada Art. 46 del relativo regolamento di esecuzione)

Art. 1 Contenuto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2 Definizione di passo carrabile.

Si intende per passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra marmo o altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada.

Art. 3 Autorizzazione alla costruzione.

Sulle strade di proprietà comunale, e nei tratti di strade provinciali, correnti all'interno dei centri abitati, senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelle esistenti.

I passi carrabili già autorizzati e/o esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle norme del presente regolamento.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistica e del Codice della strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

Art. 4 Prescrizioni tecniche.

I passi carrabili devono essere realizzati osservando le condizioni che seguono, in conformità con i dettami indicati nell'art. 46 del Reg.to al CdS:

- a) devono essere distanti dalle intersezioni almeno mt. 12 e, in ogni caso, essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada su cui sono collocati;
- b) devono consentire l'accesso ad un'area o ad un edificio laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
- c) qualora l'accesso alla proprietà privata sia destinato anche al traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
- d) devono permettere una rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. Per codesta finalità, nel caso in cui non sia possibile arretrare gli accessi senza creare grave limitazione della godibilità

della proprietà privata, possono essere previsti e autorizzati sistemi di apertura automatizzata a distanza.

Art. 5 Ufficio comunale competente.

1. Competenti all'istruttoria delle domande, limitatamente al periodo di regolarizzazione dei passi carrabili e accessi preesistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono l'Ufficio Polizia Locale e l'Ufficio Urbanistico Comunale;

2. competente all'istruttoria delle domande nel periodo successivo è l'Ufficio di Polizia Locale, il cui responsabile è incaricato al rilascio delle autorizzazioni;

3. Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dall'impegno del richiedente a sostenere le spese di cui all'art. 7 e complete della seguente documentazione tecnica:

a) Estratto mappa-catastale (scala 1:2000);

b) Planimetria in scala adeguata, sottoscritta da un tecnico abilitato indicante anche:

- luce del passo carraio;

- distanza del passo carraio dalla più vicina intersezione;

- distanza del passo carraio dalla più vicina curva;

- eventuale esistenza di manufatti sul suolo pubblico (es. marciapiedi, tombinamento ecc.).

- eventuale esistenza dell'arretramento per consentire la sosta di un veicolo in attesa d'ingresso o del sistema di apertura automatizzata;

c) Elaborati grafici (piante,sezioni,prospetti) in scala adeguata,occorrenti a definire compiutamente l'intervento da realizzare;

d) Relazione tecnico-descrittiva dell'intervento.

Art. 6 Formalità del provvedimento di autorizzazione.

Nel territorio comunale non è consentita l'apposizione di cartelli di passo carrabile non autorizzati, riproduttivi dei simboli previsti dal vigente Codice della Strada.

Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento, predisposto dall'Ufficio di Polizia Locale, deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcuno indennizzo.

Art. 7 Determinazione e misurazione della superficie del passo carrabile.

La superficie del passo carrabile, espressa in metri quadri, viene calcolata moltiplicando l'ampiezza dell'accesso, nel senso da dove comincia l'alterazione del marciapiedi fin dove finisce (o la parte della sede stradale che si sottrae al parcheggio), per la profondità dell'alterazione stessa, (o nel caso di sede stradale che si sottrae al parcheggio, per esigenze di semplificazione, tale profondità è convenzionalmente indicata in ml 1,80).

Art. 8 Canone dei passi carrabili.

Il titolare della autorizzazione è tenuto al pagamento di un canone annuale la cui entità, calcolata moltiplicando la superficie del passo carrabile per il correlativo importo per metro quadro, verrà determinata dal competente Ufficio di Polizia Locale, secondo quanto previsto dal vigente regolamento TOSAP, cui si rinvia.

La scadenza annuale è fissata al 31 Dicembre di ogni anno.

Per il primo anno il canone dovrà essere versato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, ed in rapporto agli ulteriori mesi interi utili dell'anno in corso.

Per gli anni successivi, il versamento del canone sarà effettuato entro il 30° giorno successivo a quello dell'inizio della annualità corrente.

Art. 9 Concessioni a titolo gratuito.

Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli immobili della Pubblica Amministrazione, gli Uffici Giudiziari, le sedi dei Carabinieri e del Corpo Forestale dello Stato e le associazioni di volontariato che utilizzano automezzi per l'espletamento del loro servizio. Non sono soggetti al pagamento del canone del passo carrabile quelle riferite a situazioni ove l'autorizzazione stessa non comporti la perdita di un parcheggio pubblico e/o di uno spazio di sosta individuato dall'Ente, o l'interruzione di un marciapiede.

In presenza di accessi pedonali di immobili prospicienti strade pubbliche, ove non è presente il marciapiede, nel disporre gli spazi da destinare a parcheggio, l'Ente provvederà a lasciare un "corrodio" che permetta l'agevole accesso ai suddetti immobili, avente larghezza di ml 1.50 per gli esercizi commerciali e di ml 1.20 per le abitazioni, i magazzini e locali analoghi.

Art. 10 Riconoscimento del passo carraio.

Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

Il segnale in questione è fornito dall'ufficio di Polizia Locale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso-spese da determinarsi con atto della Giunta Comunale.

Art. 11 Passo carrabile di accesso a più proprietà.

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

Art. 12 Passo Obblighi del titolare dell'autorizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- 1) mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carraio al fine di permettere agli utenti della strada di individuare la zona interessata dal divieto di sosta in modo chiaro ed inequivocabile.
- 2) comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'accesso stesso, ovvero qualsiasi variazione della titolarità o della destinazione d'uso dell'immobile asservito dal passo carraio.
- 3) comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tali ultime ipotesi dovrà anche essere esibita copia della denuncia presentata presso le competenti Autorità.
- 4) restituire all'Ufficio Tecnico Comunale il cartello segnaletico numerato di passo carraio, in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente Autorità.

Art. 13 Modalità e condizioni di servizio

Il segnale stradale di "passo carrabile" ha dimensioni e formato stabilite dall'art. 120 del Reg.to al CdS (figura II.78) e indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige con carattere permanente 00.00-24.00 il divieto di sosta a tutti i veicoli ai sensi dell'art. 158/II° lett. a).

L'autorizzazione di passo carrabile consente di fruire dell'intervento della Polizia Locale, compatibilmente con le esigenze tecniche e/o operative esistenti al momento della chiamata, qualora lo spazio di suolo pubblico prospiciente la luce del passo carrabile sia occupato da veicoli in sosta. In alternativa potrà essere richiesto l'intervento di altre forze di polizia abilitate all'espletamento dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 12 del CdS.

Art. 14 Sanzioni.

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisce reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione, sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del DLgs 267/2000 con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 200 euro., senza alcun pregiudizio per l'eventuale risarcimento dei danni.

Nei casi più gravi l'Amministrazione Comunale, sempre a suo insindacabile giudizio, si riserva la piena facoltà di dichiarare d'ufficio la "decadenza" della concessione o di promuovere la "revoca".

Art. 15 Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla esecutività della delibera di Consiglio Comunale di approvazione.